

CAMERA DEI DEPUTATI N. 975

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato ALESI MASSIMO

Presentata il 14 febbraio 1964

Esenzione dall'imposta generale sull'entrata ai passaggi di merci fra le associazioni per acquisti collettivi ed i commercianti ad esse aderenti

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'evoluzione mercantile verso forme più moderne che meglio si adeguino ai gusti ed alle esigenze del consumatore spinge verso nuove strutture dell'apparato distributivo, tra le quali i grandi magazzini ed i supermercati rappresentano una espressione che in taluni settori va sempre più affermandosi.

Il rapido e grande sviluppo che hanno avuto questi grandi complessi distributivi è da ricercare soprattutto nel fatto che essi sono in grado di offrire una sensibile riduzione dei costi di distribuzione e ciò sia per la razionalizzazione dell'apparato commerciale e la concentrazione delle varie forme che vi operano, sia anche perché si riforniscono direttamente all'origine.

Di fronte alle prospettive di sviluppo delle forme di distribuzione organizzata — il cui ritmo è destinato ad accrescersi sia per le stesse esigenze e tendenze del mercato interno, sia per lo stimolo che potrà essere costituito, con la graduale applicazione delle clausole del M. E. C., dal prevedibile afflusso di iniziative straniere — al commercio cosiddetto tradizionale si aprono le risorse offerte dalle forme volontarie di collaborazione economica.

« Le Unioni volontarie », i « Gruppi d'acquisto » e tutte le altre forme di cooperazione tecnico-economica fra commercianti al dettaglio consentono, infatti, ai medi e piccoli operatori di concentrare la capacità d'ac-

quisto, di ridurre i costi di distribuzione, di realizzare l'ammodernamento dei servizi, in altre parole di elevare le loro capacità competitive sino al livello delle grandi unità.

Si tratta però di iniziative sinora troppo limitate e di ben modeste dimensioni come risulta anche dalla recente relazione pubblicata a cura del Ministero dell'industria e commercio sui caratteri strutturali del sistema distributivo in Italia nel 1962, nella quale è precisato che tali nuove forme di cooperazione volontaria fra commercianti appena il 3,5 per cento nel numero complessivo degli esercizi di alimentari e misti in sede fissa.

La causa di ciò va ricercata non soltanto nell'eccessivo individualismo dei nostri operatori mercantili, ma anche e soprattutto nell'esistenza di disposizioni legislative vetuste che male si adattano alle nuove forme di collaborazione e cooperazione fra commercianti e si traduce anzi in una vera remora alla costituzione delle medesime.

Intendiamo alludere alle norme che regolano l'applicazione dell'imposta generale sull'entrata e, più in particolare, alle norme che regolano l'applicazione di tale imposta nei passaggi di merci. Tali norme danno luogo ad una disparità di trattamento tra i grandi magazzini ed i supermercati da una parte e i commercianti tradizionali associati nelle moderne forme di collaborazione per acquisti collettivi dall'altra.

I primi, infatti, pagano l'imposta generale sull'entrata su un solo passaggio di merci (quello dal produttore ad essi stessi); i secondi, invece, pagano l'imposta generale sull'entrata su due passaggi di merce (quello dal produttore alla associazione ad essi singoli dettaggianti).

Con la presente proposta di legge, che sottoponiamo al vostro benevolo esame, si vuole appunto eliminare l'accennata disparità di trattamento esentando dall'imposta generale sull'entrata i passaggi di merci tra le varie associazioni per acquisti collettivi, in qualunque forma istituite, e i singoli associati, qualora risultino tutti muniti di regolare licenza di vendita.

Del resto un provvedimento del genere già esiste nel campo della cooperazione. In-

fatti, l'articolo 9 della legge 7 gennaio 1949, n. 1 dispone che non sono soggetti all'applicazione dell'imposta generale sull'entrata i passaggi di merci tra i consorzi di cooperative di esclusivo approvvigionamento e le cooperative consorziate. Si tratta, perciò, di estendere un beneficio già concesso alle vecchie forme di cooperazione esistenti nel settore della distribuzione alle nuove forme di cooperazione, fra dettaggianti, per acquisti collettivi di cui alla presente legge. Ciò tanto più che, a rigore, i passaggi di merci tra queste varie forme di associazioni volontarie ed i commercianti associati non costituiscono delle vere cessioni di beni, alle quali soltanto dovrebbe essere applicata l'imposta sull'entrata ai sensi dell'articolo 1 della legge 1940, n. 762.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'esenzione dall'imposta generale sulla entrata concessa con l'articolo 9 della legge 7 gennaio 1949, n. 1 ai passaggi di merci fra consorzi di cooperative di esclusivo approvvigionamento e cooperative consorziate è estesa ai passaggi di merci fra le associazioni per acquisti collettivi, in qualunque forma istituite, ed i commercianti ad esse associati muniti di licenza di vendita, quando le associazioni non svolgono attività di carattere industriale.